

STATUTO I.R.S.E.F.

Istituto di ricerche e studi sull'educazione e la famiglia

Art. 1 – COSTITUZIONE

Viene costituito a Roma il 4 febbraio 1982, presso il Dottor Giuseppe Cardelli, Notaio in Roma, l'I.R.S.E.F., Istituto di Ricerca e Studi sull'Educazione e la Famiglia.

Da allora ad oggi l'Istituto ha operato in coerenza e in continuità nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo gli articoli del Codice civile e nel rispetto dei principi dell'etica cristiana.

Oggi, per adeguarsi al mutato quadro sociale, culturale e normativo, l'IRSEF modifica il suo statuto come Associazione di Promozione Sociale, pur rimanendo nel solco culturale ed etico dei principi che ne hanno originato la costituzione.

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile una associazione di promozione sociale, operante nei settori della ricerca, dello studio delle tematiche che riguardano l'educazione, la formazione e la famiglia, che assume la denominazione di I.R.S.E.F., "ISTITUTO DI RICERCHE E STUDI SULLA EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA".

L'associazione ha sede legale a Roma in viale Liegi 14 e la sua durata è illimitata.

L'associazione è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto o differito, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione salvo le prescrizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione può trasferire la sede presso altro domicilio, sempre nello stesso comune, ed informare tempestivamente tutti i soggetti istituzionali interessati.

Art. 2 - IDENTITA'

L'IRSEF è indipendente da ogni movimento politico e si ispira ai valori della Costituzione Italia e dell'etica cristiana.

L'IRSEF, avendo finalità d'intenti comuni, può collaborare con l'A.Ge., Associazione Genitori Italiana, sul piano educativo e formativo, sia a livello locale, regionale e nazionale.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 3 – FINALITA' E SCOPI della famiglia e dell'educazione, della partecipazione

3.1 L'IRSEF promuove e salvaguarda i valori e i diritti della famiglia sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla C.E.D.U. (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali), incoraggiando adeguate politiche a sostegno della famiglia, della genitorialità, dell'educazione e della formazione dei figli.

3.2 L'IRSEF ha i seguenti scopi:

- attuare ricerche e studi: sulla politica educativa e della famiglia; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione, istruzione, e su tutti i problemi inerenti l'area degli interventi socio-culturali, psicologici, pedagogici, socio-sanitari; in Italia e all'estero, per conto proprio, delle Associazioni di genitori, o altri organismi vari, sia pubblici che privati, statali e non statali;
- svolgere attività di assistenza tecnica a favore di Associazioni di genitori, o altre Istituzioni interessate alle tematiche dell'educazione, formazione, salute, istruzione, partecipazione, socializzazione, recupero della devianza minorile, volontariato, nonché ai problemi dell'informazione;
- organizzare, promuovere e gestire convegni, incontri, seminari di studio, conferenze, dibattiti, fra gli interessati e gli esperti in materia di educazione, di politica familiare e sociale, di partecipazione e di altri esperti, studiosi e ricercatori nelle materie di cui al primo punto;
- organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione, sulle tematiche della famiglia e dell'educazione e della partecipazione, particolarmente rivolti a genitori, docenti, personale scolastico non docente, studenti, lavoratori,

immigrati, volontari, animatori socio-culturali e sanitari, operatori scolastici e sociali, singoli o a gruppi ed anche ad associazioni e organismi del territorio;

- sperimentare attività e servizi educativo-sociali, educativo-sanitari e famigliari, di recupero della devianza minorile e tossicodipendente, ed altri, anche su commessa di organismi pubblici e/o privati; sperimentare programmi educativi-innovativi in collaborazione o su commessa di organismi scolastici di enti locali; sperimentare modalità partecipative e di volontariato;
- preparare personale ed esperti qualificati a sostegno e per l'animazione e l'impiego nei servizi educativi e famigliari e nelle attività di cui ai punti precedenti:
- elaborare, produrre, divulgare documenti e pubblicazioni di carattere scientifico e culturale, in conformità agli scopi dell'IRSEF;
- partecipare, concorrere, collaborare a programmi di ricerca, studi, od altro su iniziativa di altre Istituzioni sui temi o in conformità con la politica dell'Istituto;
- realizzare ogni altra iniziativa utile alla ricerca e allo studio dei problemi famigliari, educativi, socio-sanitari, e per la promozione di servizi ai genitori, alle famiglie, alla comunità.

Art. 4 – I SOCI

Il numero dei soci è illimitato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Possono aderire tutte le persone fisiche che accettano questo Statuto e versano la quota associativa, che è personale e non trasmissibile ad altri.

La richiesta di adesione delle persone fisiche deve essere fatta per iscritto sul modulo predisposto e accompagnata dalla presentazione di un socio.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione al registro dei soci.

I soci che intendono rimanere nell'IRSEF devono rinnovare ogni anno l'iscrizione.

Sono Soci Onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo, scelti tra quelle persone che si siano rese particolarmente benemerite per attività svolte nel campo della famiglia e dell'associazionismo, in armonia con i principi e le finalità dell'IRSEF. I soci onorari non hanno l'obbligo della quota annuale.

Ciascun socio, ordinario in regola con l'iscrizione e onorario, ha diritto di voto, senza regime di favore per categorie aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione

I soci hanno parità di diritti e di doveri.

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

La quota associativa non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di un anno del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 5 – ORGANI

Sono organi dell'IRSEF:

1. Assemblea dei Soci
2. Consiglio Direttivo
3. Presidente
4. Collegio Revisore dei Conti
5. Comitato Tecnico-scientifico

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il numero delle deleghe è regolamentato da specifico regolamento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, formato da un minimo di quattro (4) ad un massimo di sette (7) persone, è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto:

- dal Presidente eletto dall'Assemblea;
- dai membri eletti nell'Assemblea;

- Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge al suo interno il presidente e, a seguire, il Vice presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, i cui compiti sono definiti in apposito regolamento.
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente o, nel caso di loro impedimento da un loro vice. È garante e responsabili e della correttezza delle attività e della gestione amministrativa dell'Istituto;
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

L'avviso di convocazione, inviato tramite i nuovi mezzi di comunicazione (es. e.mail, ecc.) almeno cinque giorni prima, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- in caso di dimissioni di componenti il Consiglio, questo rimane in carica purché il numero dei componenti restanti non sia minore a quattro; procederà alla ricomposizione del "plenum" tramite surroga dei primi non eletti;
- decide a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Presidente non è prevalente;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non soci, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con solo voto consultivo.
- predisporre il regolamento dell'Istituto e del personale e approvarli;

- predisporre gli atti formali da sottoporre all'Assemblea soci;
- Al Consiglio Direttivo possono essere invitati permanenti, senza diritto di voto, persone esperte al fine di coadiuvare il lavoro del Consiglio stesso.

Art. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 9 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 10 – IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

E' l'organismo consultivo per l'elaborazione tecnico-scientifica degli orientamenti per le linee e l'attività di ricerca e studio dell'Istituto:

- è composto da un massimo di quindici membri, chiamati dal Consiglio Direttivo per meriti scientifici e di competenza;
- alle sedute possono assistere la Presidenza dell'Istituto, il Segretario Generale e altri membri del Consiglio Direttivo che lo desiderano;
- esprime parere sul programma annuale dell'Istituto.

Art. 11 – DECENTRAMENTO E STRUTTURA TERRITORIALE

Per essere adeguato ai bisogni, alle richieste e alle normative che la società attuale pone, l'IRSEF assume il seguente decentramento territoriale:

- IRSEF coordina e costituisce il centro unificante delle "Delegazioni Regionali", sorte ove gli interventi formativi ed educativi ne richiedano la presenza, specialmente come risposta istituzionale per l'accesso ai bandi e ai progetti;
- IRSEF è "associazione" per le IRSEF locali che, per rispondere alle necessità e alle norme regionali, assumono carattere di associazione giuridica.

In questa struttura l'IRSEF mantiene il diritto /dovere di indirizzo, di formazione e di aggiornamento per le realtà locali,

Le forme di decentramento locale sono riconosciute come "associate" e come parte integranti dell'IRSEF e quindi debbono essere coerenti allo spirito, alle linee guida educativo/formative e ai principi/valori fondanti che sono alla base dell'IRSEF:

Le forme di decentramento aderiscono all'Associazione IRSEF, della quale accetta lo Statuto, le linee programmatiche, le direttive a carattere Nazionale e gli oneri associativi.

Possono essere costituite, previo parere positivo dell'assemblea degli associati, sezioni autonome dell'associazione. Le sezioni autonome dovranno condividere gli scopi previsti dal seguente statuto e costituirsi con il medesimo nominativo e statuto dell'associazione madre (IRSEF) con l'aggiunta della specifica del territorio di residenza legale della neo associazione (es. IRSEF Lazio). Ogni sezione autonoma avrà un proprio Consiglio Direttivo che dovrà seguire gli indirizzi dati dall'associazione madre. Un delegato di ogni sezione autonoma avrà il compito di favorire il collegamento tra l'associazione madre e la sezione autonoma.

Le sezioni autonome così costituite potranno riunirsi in assemblea, senza particolari formalità, al fine di migliorare la conoscenza reciproca dei soci presenti sul territorio, scambiare le proprie esperienze e fornirsi aiuto reciproco, rilevare ed esaminare problematiche locali ed elaborare proposte per la migliore diffusione dell'associazione ed il miglior perseguimento dei suoi scopi su quel territorio.

Le sezioni autonome non dovranno in nessun modo svolgere attività cosiddetta concorrenziale all'associazione madre. L'eventuale non rispetto di quanto appena espresso precluderà la possibilità della sezione autonoma di poter continuare ad utilizzare il nome di Irsef.

Art. 12 – IL PATRIMONIO

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 – ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15 – NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento (Regolamento) eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.